

Sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio.

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa riguardo alle modifiche apportate al calendario fiscale ad opera del nuovo decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri.

Il nuovo calendario fiscale

Premessa

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che prevede la sospensione dei versamenti di **IVA, ritenute redditi lavoro dipendente, trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, contributi INPS e premi INAIL** per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il DL "Cura Italia".

Sospensione dei versamenti in scadenza ad aprile e maggio

contribuenti con ricavi inferiori a 50 Milioni, se con diminuzione dei ricavi o compensi di almeno il **33%** nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019;

contribuenti con ricavi superiori a 50 Milioni, se con diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il **50%** nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019.





OSSERVA - La **sospensione vale anche**, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, **per gli enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.



OSSERVA - Per imprese e professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle **province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza** **i versamenti IVA** sono sospesi, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, in presenza di una diminuzione dei ricavi e dei compensi di almeno il **33%** rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

I versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 giugno, in unica soluzione o in massimo 5 rate mensili, senza sanzioni e senza interessi, a partire dal mese di giugno.



OSSERVA - Per le casistiche non incluse nelle nuove sospensioni sono confermate le disposizioni del DL 18 e quindi:

- 1) **per i settori maggiormente colpiti***: sospensione fino al 30 aprile , e pagamento entro il 1° giugno o in massimo 5 rate mensili, senza sanzioni e senza interessi, a partire dal 1° giugno;
- 2) **per le società e associazioni sportive**: sospensione fino al 31 maggio, e pagamento entro il 30 giugno o in massimo 5 rate mensili, senza sanzioni e senza interessi, a partire dal mese di giugno.



OSSERVA - **RESTA INVECE L'OBBLIGO DI VERSARE LE ALTRE RITENUTE ALLA FONTE** (IN PARTICOLARE QUELLE OPERATE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO DI CUI ALL'ART. 25 DEL DPR 600/73).

Non assoggettamento alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, in relazione ai ricavi e ai compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, esclusivamente soggetti:

con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente

che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Il sostituto dovrà versare le ritenute entro il 31 luglio in un'unica soluzione o in massimo 5 rate mensili, senza sanzioni e senza interessi, a partire dal mese di luglio.

Rinvio versamento Imposta di bollo

(scadenza originaria: 20 aprile)

al **20 luglio** se l'importo è inferiore a 250 euro

al **20 ottobre** se l'importo dei primi due trimestri è inferiore a 250 euro.

*

- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti.

STUDIO MAININI & ASSOCIATI

L'elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di eventuali involontari errori o inesattezze.

